



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1622

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione delle disposizioni attuative per la concessione di contributi per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e per l'abbattimento di interessi dovuti per la rinegoziazione con allungamento o l'allungamento di operazioni di indebitamento, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3.

Il giorno **05 Ottobre 2021** ad ore **08:54** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in seguito prorogato come da ultimo con decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 al 31 dicembre 2021.

Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state emanate una serie di disposizioni volte a contrastare la diffusione del virus sull'intero territorio nazionale, tra cui la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di quelle esplicitamente autorizzate a operare. Analogamente, il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha emanato varie ordinanze necessarie per arginare l'epidemia sul territorio provinciale.

Le diverse misure di contenimento del virus COVID-19, adottate a livello provinciale e nazionale, ma anche da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, hanno avuto un impatto immediato e negativo sulle attività economiche, in particolare sulle piccole e medie imprese, comportando anche un importante calo di fatturato.

In risposta a questa situazione emergenziale è intervenuta la Commissione europea, la quale con propria Comunicazione del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii. ha introdotto il regime "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework) prevedendo, al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), delle misure temporanee di aiuto sotto forme diverse. In data 28 gennaio 2021 con Comunicazione C(2021) 564 final la Commissione europea ha esteso il Temporary Framework in materia di aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020, prorogandolo fino al 31 dicembre 2021. La Commissione europea ha successivamente adottato la decisione di autorizzazione (C(2021) 2570 final di data 9 aprile 2021) relativa alle modifiche al Regime - quadro nazionale di cui al Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 s.m. recate, da ultimo, dall'articolo 28 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto sostegni).

A livello nazionale sono state adottate varie misure a sostegno dell'economia, per fronteggiare la situazione di crisi. Tra queste, sono stati emanati il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto Cura Italia"), il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 ("Decreto Liquidità"), il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio"), il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 ("Decreto Agosto"), il Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 e relativa legge di conversione che ha fatto un riordino per le precedenti misure contenute nei "Decreti Ristori", il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 ("Decreto Sostegni") e il Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 ("Decreto Sostegni bis").

In tale contesto emergenziale sono stati altresì attuati a livello provinciale, una serie di interventi a favore delle attività economiche, volti a contenere gli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria e promuovere la ripresa economica del Trentino.

In particolare con legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 sono state emanate le prime misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a cui sono seguite delle ulteriori misure introdotte con legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 e legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6.

Con l'obiettivo di rilanciare il sistema economico provinciale, ancora fortemente in sofferenza a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si rende ora necessario procedere con una serie di iniziative volte a rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese trentine. La patrimonializzazione delle imprese rappresenta un aspetto cruciale per poter affrontare progetti di sviluppo e di crescita nell'attuale contesto e l'intervento pubblico può svolgere un importante effetto leva che consente di incrementare i benefici dell'investimento.

Sulla base di tale presupposto e in considerazione degli obiettivi di rilancio del sistema economico produttivo trentino, l'articolo 6 bis "Contributi straordinari per la patrimonializzazione delle imprese trentine" della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, introdotto con l.p. 4 agosto 2021, n. 18, prevede un contributo per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese trentine in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a condizione che tali imprese abbiano un contestuale aumento di capitale mediante conferimenti in denaro da parte dei soci.

In aggiunta, qualora si tratti di impresa in regime di contabilità ordinaria, è prevista la possibilità di concedere anche un aiuto per concorrere all'abbattimento degli interessi dovuti per la rinegoziazione o l'allungamento di operazioni di indebitamento; questa misura è concessa in unica soluzione nel 2021.

Il richiamato articolo demanda inoltre alla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la definizione delle condizioni e delle modalità di accesso al finanziamento in oggetto nonché ogni altro aspetto necessario all'attuazione della misura.

Al fine di dar seguito a quanto sopra riportato, si propone di definire le disposizioni per dare attuazione all'articolo 6 bis della l.p. n. 3/2020, così come individuate all'allegato A, del quale si propone l'approvazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

I contributi in oggetto sono concessi in regime Temporary Framework ai sensi degli articoli 54 e 61 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" - Sezione 3.1 e ss.mm.ii, così come previsto al comma 4 del richiamato articolo 6 bis della l.p. n. 3/2020.

L'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dei contributi di cui ai presenti criteri.

Al fabbisogno derivante dalla concessione dei citati contributi, quantificato in euro 3.500.000, si fa fronte con le risorse stanziato sul capitolo 612860 per l'anno 2021.

Con il presente provvedimento si ritiene, inoltre, di procedere all'assegnazione all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) delle risorse stanziato a tal fine sul bilancio provinciale, disciplinando nel contempo le modalità di erogazione all'Agenzia stessa.

Le domande di agevolazione sono finanziate nel limite delle risorse sopra indicate.

Vista inoltre la particolare situazione di emergenza, si prescinde dall'acquisizione preventiva dei pareri di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016 - nel frattempo comunque richiesti e in parte ricevuti - demandando tale esame ad avvenuta approvazione dello stesso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 e ss. mm. e ii.;
- visto il decreto legislativo 118/2011 allegato 4/2;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016 e acquisiti i pareri del Dipartimento affari finanziari (prot. n. 708692 dd 30/09/2021), Serv. pianificazione strategica e programmazione europea (prot. n. 701668 dd 28/09/2021);
- visto il parere della competente Commissione permanente del Consiglio provinciale, espresso nella seduta del 4 ottobre 2021, ai sensi dell'articolo 6 bis, comma 3, della legge provinciale n. 3/2020, ricevuto con nota prot. n. 0719943 del 5 ottobre 2021;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 le "Disposizioni attuative per la concessione di contributi di cui all'art. 6 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3. Contributi straordinari per la patrimonializzazione delle imprese trentine", di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporre che, i contributi di cui al punto 1), sono concessi in regime Temporary Framework ai sensi degli articoli 54 e 61 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" - Sezione 3.1 e ss.mm.ii, così come previsto al comma 4 dell'articolo 6 bis della l.p. n. 3/2020;
3. di individuare l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) quale struttura competente per l'istruttoria e la concessione dei contributi di cui al precedente punto 1) ivi comprese le verifiche successive;
4. di definire in euro 3.500.000 le risorse complessivamente disponibili per la misura di cui al punto 1);
5. di assegnare ad APIAE, per la misura di cui al precedente punto 1), la somma di euro 3.500.000 per l'esercizio 2021, impegnando le risorse sul capitolo 612860 dell'esercizio finanziario 2021;
6. di stabilire che per far fronte alle esigenze di cassa dell'APIAE la Provincia mette a disposizione i fondi necessari sulla base di fabbisogni di cassa, accreditandoli sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia presso il tesoriere della Provincia, secondo le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1320 di data 5 giugno 2009;
7. di stabilire che i contributi di cui al punto 1) saranno concessi ed erogati da parte della struttura provinciale competente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti delle risorse destinate all'intervento come indicato al precedente punto 4);

8. di demandare a successiva determinazione dirigenziale della struttura competente l'adozione della modulistica/fac simile da utilizzare per richiedere il contributo di cui al punto 1);
9. di stabilire che le domande di contributo di cui alle disposizioni previste al precedente punto 1), potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del giorno 7 ottobre 2021 ed entro le ore 12.00 del giorno 4 novembre 2021, esclusivamente mediante posta elettronica certificata;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 09:14

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Criteri

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE TARENTINE

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 6 bis DELLA LEGGE PROVINCIALE

13 MAGGIO 2020, N. 3 «Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022»

1. FINALITÀ E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1 In attuazione dell'articolo 6 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, recante "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022" al fine di sostenere le imprese trentine in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché rilanciare il sistema economico - produttivo provinciale, le presenti disposizioni disciplinano tra l'altro le priorità d'intervento, le condizioni, le modalità e ogni altro aspetto necessario per la concessione di contributi straordinari per la patrimonializzazione delle imprese trentine ("contributi patrimonializzazione").

1.2 Nello specifico, gli aiuti di cui alle presenti disposizioni sono volti prioritariamente al rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese trentine a fronte di un aumento di capitale mediante conferimenti in denaro da parte dei soci.

1.3 In aggiunta, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 6 bis, può essere riconosciuto un contributo per concorrere all'abbattimento degli interessi dovuti per la rinegoziazione con allungamento o solo l'allungamento di operazioni di indebitamento ("contributi interessi"). Per operazioni di indebitamento si intendono i contratti di mutuo.

1.4 I contributi disciplinati nell'ambito delle presenti disposizioni sono concessi ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 - e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare della Sezione 3.1.

Ai fini delle presenti disposizioni, per impresa unica si applica la definizione prevista dall'articolo 1 comma 17 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

2.1 Possono accedere agli aiuti disciplinati nell'ambito delle presenti disposizioni i soggetti che, esercitano, al momento di presentazione della domanda, in via esclusiva o prevalente attività di impresa commerciale (c.d. enti commerciali). Sono esclusi gli enti non commerciali di cui all'art. 73, co. 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche se svolgenti attività di impresa. Sono escluse le imprese agricole.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

3.1 Per poter beneficiare del contributo (contributo patrimonializzazione e contributo interessi, quest'ultimo se richiesto) disciplinati nell'ambito delle presenti disposizioni, le imprese richiedenti devono risultare attive alla data di presentazione della domanda ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nel Registro delle imprese di Trento o nel Repertorio economico amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Trento;
- b) sede legale e almeno una unità operativa nel territorio provinciale e data di avvio attività entro il 1° febbraio 2020. La predetta data è da intendersi riferita al soggetto richiedente oppure ai soggetti economici preesistenti, nel caso dopo la data dell'1 febbraio 2020 siano intervenute operazioni di trasferimento totale o parziale dell'azienda, trasformazione, fusione o scissione societaria. Per unità operativa si intende la struttura

- aziendale attiva sul territorio provinciale in grado di produrre beni e servizi, tanto sotto il profilo tecnologico che amministrativo (è compresa anche la sede stessa dell'impresa);
- c) aver subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 nel periodo da marzo 2020 a giugno 2020 ("periodo di osservazione"): tale impatto è riscontrato al ricorrere di almeno una delle seguenti situazioni:
 - 1. riduzione di almeno il 10% del fatturato e/o dei compensi nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
 - 2. riduzione di almeno il 10% delle prenotazioni/degli ordinativi nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
 - 3. riduzione di almeno il 10% degli incassi da vendite/prestazioni nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
 - d) grado di patrimonializzazione (patrimonio netto/totale passivo) risultante dal bilancio di esercizio 2020, inferiore al 30%;
 - e) valore della produzione risultante dal bilancio di esercizio 2020 inferiore o uguale a 15 milioni di euro;
 - f) regime di contabilità ordinaria se, oltre al contributo patrimonializzazione, viene richiesto il contributo interessi;
 - g) non essere assoggettati a procedure concorsuali alla data di presentazione della domanda, dovendosi intendere come tali, ai fini dei presenti criteri anche i piani attestati di risanamento previsti dall'art. 67, comma 3, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti e disciplinati dall'art. 182-bis del medesimo decreto;
 - h) non trovarsi già in difficoltà (ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014) al 31/12/2019, fatte salve le deroghe previste per le microimprese e piccole imprese contemplate nell'ambito del regime del Temporary Framework.

4. INIZIATIVE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

4.1 Gli aiuti disciplinati nell'ambito delle presenti disposizioni sono riconosciuti per operazioni di rafforzamento patrimoniale dell'impresa realizzate attraverso un aumento di capitale sociale, per un valore compreso tra 100.000 euro e 400.000 euro. Eventuali aumenti di capitale sociale di importo superiore potranno essere ammessi nel limite della predetta soglia massima di 400.000 euro.

4.2 L'aumento di capitale sociale di cui al punto 4.1 ammesso al finanziamento, deve avvenire mediante conferimenti in denaro da parte dei soci.

4.3 In aggiunta all'iniziativa di cui al punto 4.1, possono essere riconosciuti aiuti per rinegoziazioni con allungamento o solo allungamento delle operazioni di indebitamento in essere, in capo all'impresa alla data del 1° agosto 2021 e con scadenza entro il 31 dicembre 2023. Nel caso dei finanziamenti Ripresa Trentino di cui ai Protocolli approvati con DGP 392/2020 e ss.mm.ii. e con DGP 2278/2020 e s.m.i. tale scadenza si intende riferita al 24esimo mese di preammortamento. La durata minima relativa all'allungamento deve essere almeno pari a 5 anni .

4.4 L'importo del finanziamento di cui al punto 4.3 deve essere pari almeno al valore dell'aumento di capitale sociale di cui al punto 4.1 e non superiore al doppio di tale importo. Eventuali operazioni di importo superiore potranno essere ammesse nel limite del doppio della soglia massima indicata al punto 4.1. In ogni caso il valore delle operazioni di indebitamento rinegoziate con allungamento o allungate non può essere superiore al debito residuo delle stesse al momento della sottoscrizione del contratto.

5. MISURA CONTRIBUTIVA

5.1 Il contributo può essere richiesto per le iniziative di cui al precedente punto 4.1 e in aggiunta per le iniziative di cui al punto 4.3.

5.2 Per le iniziative di cui al punto 4.1 è riconosciuto un “contributo patrimonializzazione” pari al 33%, calcolato sul valore dell’aumento di capitale sociale fino alla soglia massima di aumento pari a euro 400.000.

5.3 Per le iniziative di cui al punto 4.3 è riconosciuto un “contributo interessi” determinato in misura forfettaria pari al 5%, calcolato sul valore delle operazioni di indebitamento oggetto di rinegoziazione con allungamento o solo allungamento.

6. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

6.1 Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione disciplinata nell’ambito delle presenti disposizioni, relativa ai contributi patrimonializzazione e comprensiva degli eventuali contributi interessi.

6.2 A pena di esclusione, la domanda di contributo deve essere presentata dall’impresa o da un suo delegato - a partire dalle ore 12.00 del giorno 7 ottobre 2021 ed entro le ore 12.00 del giorno 4 novembre 2021 - esclusivamente mediante posta elettronica certificata (incentivi.apiae@pec.provincia.tn.it). La data di presentazione della domanda corrisponde alla data di invio tramite la posta elettronica certificata. Le domande presentate tramite posta elettronica certificata non sottoscritte digitalmente sono ritenute validamente trasmesse qualora rispettino le direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per via telematica adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2051 del 14 dicembre 2020 e ss.mm..

6.3. La domanda di contributo è corredata da una dichiarazione del soggetto richiedente ove, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il legale rappresentante o un suo delegato attesti, tra l’altro, la sussistenza dei requisiti per accedere alla presente misura, nonché dal programma operativo relativo alle iniziative di patrimonializzazione e all’eventuale rinegoziazione con allungamento o solo allungamento di operazioni di indebitamento che il richiedente si impegna ad effettuare entro i termini di cui al punto 7.5.

La domanda di contributo deve essere redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente la cui definizione è demandata a successiva determinazione dirigenziale. Se l’istante deve regolarizzare o integrare la domanda o la documentazione presentata o presentare documentazione mancante per consentire il perfezionamento dell’atto si procede nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m..

7. PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

7.1 L’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dei contributi di cui ai presenti criteri. I contributi sono concessi entro 30 giorni decorrenti dal termine di presentazione delle domande (punto 6.2), in ordine cronologico, fatta salva la regolarità e completezza della domanda.

7.2 Gli aiuti di cui ai presenti criteri sono concessi nei limiti delle risorse disponibili.

7.3 La domanda può contenere iniziative avviate anche prima della presentazione della stessa e comunque successivamente alla data di approvazione delle presenti disposizioni, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

7.4 L'aumento di capitale sociale si intende avviato con la data di deliberazione dell'assemblea dei soci e completato con il versamento da parte dei soci dell'intero importo deliberato. La rinegoziazione con allungamento o solo l'allungamento di un finanziamento si intendono avviati con la data di sottoscrizione del relativo contratto con l'ente finanziatore.

7.5 Le iniziative agevolate nell'ambito delle presenti disposizioni devono essere completate/perfezionate entro il 30 giugno 2022. Per operazioni completate/perfezionate per importi inferiori a quanto previsto in sede di domanda si procede secondo quanto previsto al punto 10.1, lettera c. e 10.2.

7.6 L'erogazione dei contributi disciplinati nell'ambito delle presenti disposizioni avviene in una unica soluzione a seguito della presentazione, entro il 31 agosto 2022, di un'attestazione rilasciata da parte di un professionista iscritto all'Albo professionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Revisori Legali, o di un C.A.T. (Centro di Assistenza Tecnica) - H.U.B. - Società di Servizi controllate da un'Associazione di Categoria, la cui definizione è demandata a successiva determinazione dirigenziale della struttura provinciale competente, che deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) caratteristiche, cronologia ed importo sottoscritto e versato dell'operazione di aumento di capitale sociale;
- b) caratteristiche, cronologia ed importo concesso ed erogato dei finanziamenti oggetto della rinegoziazione con allungamento/solo allungamento (se richiesto in sede di domanda);
- c) programma di investimento da cui sia desumibile l'aumento dell'attivo immobilizzato di cui al punto 8.3, lettera a..

7.7 Qualora, dopo la liquidazione del contributo ma prima della scadenza di tutti gli obblighi e i vincoli derivanti dalla concessione, si verificano modificazioni soggettive relative al soggetto beneficiario previste dalla deliberazione n. 1219 del 12 agosto 2019, allegato A, punto 1.1, è necessario presentare entro 30 giorni dall'evento dichiarazione del soggetto subentrante di assunzione degli obblighi e dei vincoli in capo al soggetto originariamente beneficiario derivanti dalla concessione del contributo. Al fine della verifica degli obblighi di cui al punto 8.3, lett. a. si applicano le disposizioni di cui alla predetta deliberazione n. 1219/2019, punto 1.3, in quanto compatibili. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione richiesta l'ente istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale è disposta la revoca dei contributi accordati.

8. OBBLIGHI

8.1 Il soggetto beneficiario dell'aiuto - in sede di presentazione della domanda - si assume per un periodo di 5 anni successivi alla data di presentazione della domanda, i seguenti obblighi:

- a. mantenere la sede legale ed operativa sul territorio della Provincia di Trento;
- b. mantenere il livello del patrimonio netto, almeno pari all'importo risultante a seguito dell'aumento del capitale sociale (calcolato come sommatoria del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di completamento del versamento dell'importo deliberato e l'aumento del capitale sociale, salvo che l'aumento non sia già ricompreso nel predetto capitale), fatte salve le riduzioni del capitale risultanti da perdite di esercizio.

8.2 Il soggetto beneficiario dell'aiuto - in sede di presentazione della domanda - si impegna altresì ad accettare ogni controllo, conservazione e messa a disposizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi e il rispetto degli obblighi previsti dalle presenti disposizioni fino al 31 dicembre 2026.

8.3 Il soggetto beneficiario dell'aiuto - in sede di presentazione della domanda - si assume inoltre i seguenti obblighi:

- a. destinare entro 3 anni dalla data di erogazione dell'aiuto, una quota pari ad almeno il 50% del valore dell'aumento del capitale sociale di cui al punto 4.1 all'incremento dell'attivo immobilizzato e, nello specifico, a investimenti anche immobiliari volti all'innovazione tecnologica dell'impresa e dei suoi processi produttivi;
- b. completare le iniziative previste dal programma operativo entro la data del 30 giugno 2022 e consegnare la relativa documentazione entro il 31 agosto 2022.

8.4 In presenza della violazione anche di un solo obbligo si procede secondo quanto previsto al punto 10.

8.5 Qualsiasi variazione rispetto a quanto previsto in domanda dovrà essere tempestivamente comunicata a mezzo PEC alla struttura provinciale competente.

9. ATTIVITÀ DI CONTROLLO EX POST

9.1 La struttura provinciale competente, successivamente all'erogazione del contributo procede, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati, delle autocertificazioni e della documentazione resa in sede di presentazione della domanda, nonché dell'attestazione prevista dal precedente punto 7.6 e al rispetto degli obblighi di cui al punto 8.

10. REVOCHE

10.1 Il "contributo patrimonializzazione" e il "contributo interessi", disciplinati nell'ambito delle presenti disposizioni, sono totalmente revocati da parte della struttura provinciale competente a seguito di:

- a. mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 8.;
- b. assenza o carenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti al punto 3.1;
- c. completamento delle relative iniziative per importi inferiori al 70% degli importi singolarmente previsti in sede di domanda (importo aumento del capitale sociale e importo degli eventuali finanziamenti allungati);
- d. limitatamente al "contributo interessi", estinzione anticipata delle operazioni di indebitamento allungate (qualora richiesti in sede di presentazione della domanda).

10.2 La struttura provinciale competente procede alla revoca parziale del "contributo patrimonializzazione" e/o del "contributo interessi" qualora le relative iniziative vengano completate per importi uguali o superiori al 70% rispetto agli importi singolarmente previsti in sede di domanda.

10.3 Eventuali somme recuperate vanno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

11. DISCIPLINA DEL CUMULO E REGIME COMUNITARIO

11.1 Le agevolazioni previste dalle presenti disposizioni sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione europea.